



Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta - Andria - Trani

**Deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio**

Delibera del Commissario Straordinario nr. *78* del 27/05/2013 (COPIA)

Oggetto Regolamento per la disciplina dei contratti.

L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di Maggio in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale il Commissario Straordinario per la gestione straordinaria del Comune PREFETTO BELLESINI DOTT.GIANFELICE -nominato con DPR 22 febbraio 2013- con i poteri del Consiglio e con l'assistenza del Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:

- che in data 01.07.2006 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 riguardante l'approvazione del nuovo "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito, per brevità, "Codice dei Contratti");
 - che il nuovo Codice dei Contratti ha riformato, apportando rilevanti modifiche ed abrogazioni, la normativa riguardante gli appalti di lavori, servizi e forniture ed ha unificato in un unico testo, tutta la materia degli appalti pubblici in attuazione delle direttive Comunitarie 2004/17 CE e 2004/18 CE e successive;
 - che il Comune di Bisceglie è attualmente dotato di un "Regolamento per la disciplina dei contratti", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 23.07.1992 e s.m.i.;
 - che le notevoli innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 163/2006 comportano la necessità di una integrale riformulazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale sopra citato al fine di rendere compatibili le procedure da seguire per gli appalti di lavori, servizi e forniture con le nuove disposizioni legislative e di rimodulare, anche alla luce dell'esperienza applicativa maturata, ruoli e responsabilità del personale e degli uffici coinvolti nelle diverse fasi degli affidamenti;
- Dato atto che la presente bozza di "Regolamento per la disciplina dei contratti" è suddivisa in Titoli e Capi e disciplina, rispettando i principi generali imposti dall'ordinamento vigente:
- le procedure relative alle modalità istruttorie e le procedure di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione Comunale per gli appalti di lavori, servizi e forniture;
 - le procedure per la stipula nonché per la gestione dei relativi contratti;

Ritenuto, pertanto, di procedere nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita per legge all'Ente, all'adozione di un nuovo Regolamento per la disciplina dei Contratti, che abroghi e sostituisca integralmente il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 97, 114, co. 2 e 117 co. 6 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto l'art. 3, co. 4 e l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

Esaminato il Regolamento per la disciplina dei Contratti nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lett. "A", di cui costituisce parte integrante;

Ritenuto di approvare lo stesso;

Richiamato l'art. 42, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alla competenza del Consiglio Comunale in materia regolamentare;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, co. 1°, del D.Lgs n. 267/2000, come da prospetto allegato:

- 1) - il Dirigente della Ripartizione Amministrativa F.F. ha espresso parere favorevole, per la regolarità tecnica;
- 2) - Il Dirigente della Ripartizione Economico - Finanziaria ha attestato che trattasi di atto non sottoposto a parere essendo privo di spese;

Dato, altresì, atto che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.Lgs. n. 267/2000;

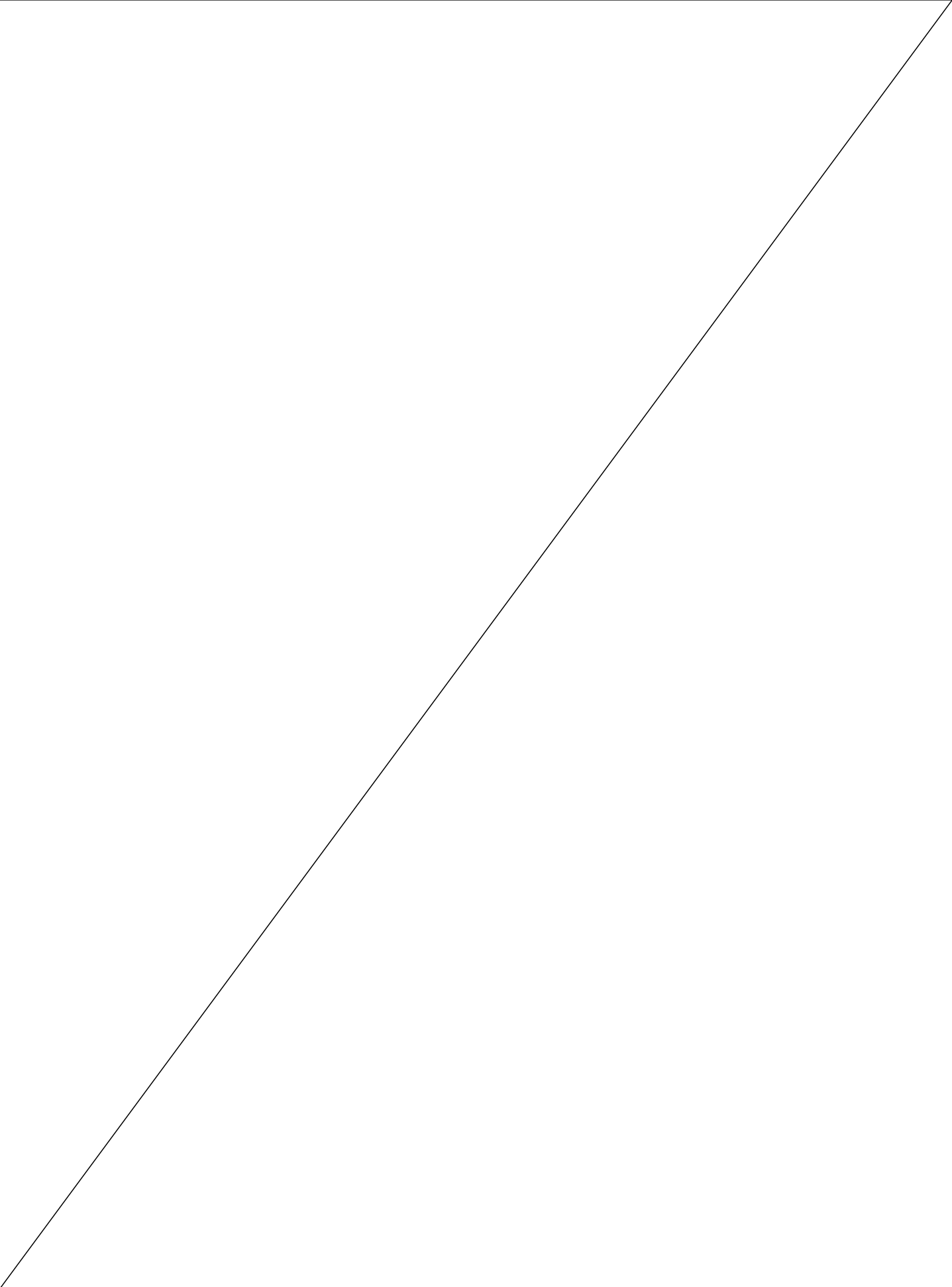
Con i poteri della Consiglio Comunale

D E L I B E R A

Per tutto quanto riportato in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) - Approvare il "Regolamento per la disciplina dei contratti" del Comune di Bisceglie nel testo allegato al presente atto sotto la lett. "A", costituito da n. 51 articoli;
- 2) - Abrogare il precedente "Regolamento per la disciplina dei contratti" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 23.07.1992 e s.m.i.;
- 3) - Dare atto che il regolamento oggetto del presente provvedimento entrerà in vigore

dalla data di esecutività della presente deliberazione e che ogni altra disposizione regolamentare o provvedimento in contrasto con esso deve intendersi abrogata ovvero inefficace.



Commissario Straordinario f.to PREFETTO BELLESINI DOTT.GIANFELICE

Segretario Generale f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 30/05/2013 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Li',

**Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO**

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 02247

**CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione decorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico diviene esecutiva il 10/06/2013.

Li', 10/06/2013

**Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO**

Copia conforme all'originale

Li',



CITTÀ DI BISCEGLIE

Pareri ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.vo n. 267/2000:

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Tecnico:

ferencoli

23 MAG. 2013
Li _____

IL DIRIGENTE DI RIPARTIZIONE FF

[Signature]

Contabile:

*Treccani da solo non può gestire e per
questo motivo si è -*

23/5/2013
Li _____

IL DIRIGENTE DI RIPARTIZIONE

[Signature]

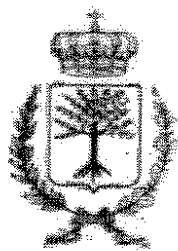
Visto per la conformità a quanto previsto dall'art. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267
del 18/08/2000

Li 24/5/13

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]





CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta – Andria – Trani

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

(approvato con deliberazione Commissariale n. ____ del _____)



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI INFORMATIVI

- Art. 1 - Autonomia negoziale
- Art. 2 - Oggetto, disciplina e principi
- Art. 3 - Ambito di applicazione

CAPO II - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI

- Art. 4 - Attività istruttoria e determinazione a contrattare
- Art. 5 - Modalità di contrattazione
- Art. 6 - Disciplina del contenuto dei contratti
- Art. 7 - Cauzioni
- Art. 8 - Tutela dei lavoratori
- Art. 9 - Competenze e responsabilità
- Art. 10 - Aggiudicazione e obbligatorietà del contratto

TITOLO II - LA SERIE PROCEDIMENTALE

CAPO I - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI

- Art. 11 - Procedure di scelta del contraente
- Art. 12 - Esclusione - Chiarimenti ed integrazioni
- Art. 13 - Bando di gara e pubblicità
- Art. 14 - Capitolato speciale d'appalto
- Art. 15 - Requisiti di partecipazione
- Art. 16 - Collegamento sostanziale in fase di gara
- Art. 17 - Criteri di aggiudicazione



Art. 18 - Contenuto dell'offerta

Art. 19 - Modalità di presentazione delle offerte

Art. 20 - Offerte uguali

Art. 21 - Offerte anormalmente basse

CAPO II – PROCEDURA APERTA

Art. 22 - Definizione

Art. 23 - Il procedimento di gara

CAPO III - PROCEDURE RISTRETTE

Art. 24 - Procedura ristretta - Definizione

Art. 25 - Il procedimento di gara

Art. 26 – Concorso di progettazione - Definizione

CAPO IV - COMMISSIONI DI GARA

Art. 27- Commissione di gara nel caso di procedura aperta o procedura ristretta con il criterio del prezzo più basso

Art. 28 - Commissione Giudicatrice nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa

CAPO V - PROCEDURA NEGOZIATA

Art. 29 - Definizione

Art. 30 - Procedura negoziata per forniture di beni e servizi

Art. 31 - Procedura negoziata per lavori pubblici

Art. 32 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando

Art. 33 - Invito alle procedure negoziate concorrenziali senza previa pubblicazione del bando

Art. 34 - Modalità di svolgimento delle procedure negoziate concorrenziali



CAPO VI - ALTRE PROCEDURE

Art. 35 - Affidamento dei servizi dell'allegato IIB D.Lgs. n. 163/2006 - Principi generali

Art. 36 - Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato

TITOLO III - LA SERIE NEGOZIALE

CAPO I - LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 37 - Competenza alla stipula

Art. 38 - Modalità di stipula

Art. 39 - Adempimenti per la stipulazione dei contratti

Art. 40 - Spese contrattuali

Art. 41 - Repertorio e custodia dei contratti

Art. 42 - Registrazione del contratto

Art. 43 - Revisione prezzi e proroghe contrattuali

CAPO II - LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 44 - Responsabilità della esecuzione del contratto

Art. 45 - Contratti aggiuntivi

Art. 46 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

Art. 47 - Inadempimento contrattuale

Art. 48 - Penali

Art. 49 - Controversie

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 - Disposizioni di coordinamento

Art. 51 - Abrogazioni



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI INFORMATIVI

Art. 1 - Autonomia negoziale

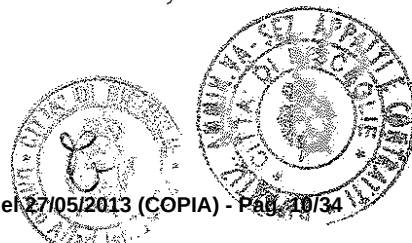
1. Il Comune è titolare di ampia autonomia negoziale in materia contrattuale. Essa può riguardare qualsiasi contratto sia passivo che attivo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Non sono consentite quelle tipologie contrattuali le quali non siano, neppure indirettamente, finalizzate al soddisfacimento degli interessi pubblici che fanno istituzionalmente capo al Comune.

Art. 2 - Oggetto, disciplina e principi

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune.
2. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata dalla normativa comunitaria, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalle leggi regionali e dal presente Regolamento.
3. Essa è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di legalità, efficacia, economicità, tempestività e correttezza. La procedura di affidamento di un contratto deve rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, come codificati dall'art.2 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
4. L'attività contrattuale non può essere artificiosamente frazionata al fine di sottrarla alla disciplina di derivazione comunitaria per quanto concerne l'applicazione delle diverse procedure di aggiudicazione.
5. Il Comune garantisce l'accesso agli atti di gara e ai contratti nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla L.241/1990 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni generali e particolari, così come i principi di cui al presente Regolamento, si applicano agli appalti di lavori pubblici, alle forniture e ai servizi, alle concessioni di lavori e servizi e ad ogni altra attività posta in essere dal Comune che comporti il sorgere di un rapporto contrattuale.
2. Non costituiscono oggetto di disciplina del presente Regolamento:
 - a) i consorzi, le convenzioni, gli accordi di programma e di cooperazione fra enti di cui agli artt. 30, 31 e 34 del D.Lgs.n. 267/2000 e alle disposizioni Statutarie dell'Ente;
 - b) le convenzioni urbanistiche e le locazioni di alloggi di edilizia residenziale;
 - c) gli atti e i contratti di liberalità;

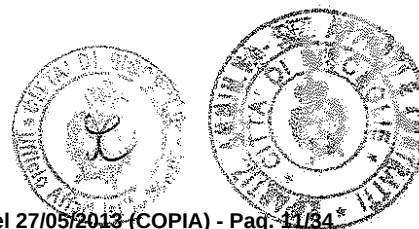


- d) gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della L.241/1990;
 - e) gli incarichi professionali ed altri tipi di incarichi di prestazione d'opera a soggetti esterni al Comune;
 - f) le transazioni su vertenze in atto o su pendenze per indennizzi e risarcimenti.
3. Le alienazioni di beni immobili sono disciplinate da apposito Regolamento comunale.

CAPO II - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI

Art. 4 - Attività istruttoria e determinazione a contrattare

1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie agli atti necessari alla contrattazione rientra nelle competenze del Responsabile unico del procedimento individuato dal Dirigente del settore interessato all'acquisizione della prestazione oggetto del contratto.
2. Il Dirigente di cui al precedente comma 1, che è denominato Dirigente proponente ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, coincide con il Dirigente responsabile del procedimento di spesa o di entrata cui fa capo, altresì, la responsabilità della gestione del contratto.
3. La volontà dell'Amministrazione di provvedere mediante contratto viene espressa, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n.267/2000, con apposita determinazione a contrattare a cura del Dirigente di cui al comma 1 in cui devono essere specificati:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto e la sua forma;
 - c) le clausole ritenute essenziali;
 - d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente;
 - e) l'indicazione del responsabile del procedimento. Qualora quest'ultima indicazione non sia fornita, il responsabile del procedimento ex art.10 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. coincide con il Dirigente proponente.
4. La determinazione a contrattare deve essere congruamente motivata con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma. Nel caso di ricorso alle procedure negoziate senza bando o con bando, deve essere fornita una puntuale illustrazione delle circostanze concrete che integrano la fattispecie normativa tra quelle ammesse dagli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di cui si fa applicazione.
5. La determinazione a contrattare deve approvare il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto nei quali è contenuta la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare, unitamente al bando o alla lettera d'invito ed al disciplinare di gara, questi ultimi predisposti dal Servizio Appalti e Contratti salvo che per gli affidamenti diretti.



Art. 5 - Modalità di contrattazione

1. Ogni contratto previsto dal presente Regolamento, da cui derivi una spesa per l'Amministrazione è preceduto, di regola, da procedura aperta o da procedura ristretta ovvero, quando ciò sia previsto da disposizioni di legge o del presente Regolamento, da procedura negoziata.

Art. 6 - Disciplina del contenuto dei contratti

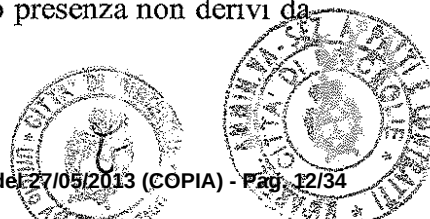
1. I contratti devono contenere le clausole adeguate a disciplinare l'esecuzione del rapporto contrattuale secondo quanto delineato nella determinazione a contrattare, nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario.

2. Sono elementi essenziali del contratto:

- a) l'individuazione dei contraenti;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la finalità e causa del contratto;
- d) il luogo, i termini e le modalità di esecuzione delle prestazioni;
- e) le obbligazioni delle parti contraenti;
- f) il corrispettivo contrattuale e le modalità di pagamento;
- g) la durata e la decorrenza del contratto;
- h) la cauzione definitiva;
- i) le norme di tutela dei lavoratori;
- j) le modalità di risoluzione del contratto e l'eventuale clausola risolutiva espressa;
- k) le modalità di risoluzione delle controversie, con indicazione – nel caso di devoluzione all'Autorità Giudiziaria – del Foro preferenziale indicato dall'art. 49, co.2;
- l) le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

3. Quando la natura del contratto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere :

- a) le garanzie assicurative;
- b) le penalità da applicare in caso di ritardo o altro tipo di inadempienza contrattuale ;
- c) la facoltà di variare la prestazione, di proroga o rinnovo, se consentita dalla legge ;
- d) la clausola di adeguamento del prezzo, per i contratti di durata relativa a beni e servizi ;
- e) le modalità di controllo dell'esecuzione, anche attraverso indicatori della qualità ;
- f) la facoltà di recesso, la responsabilità per inadempimento e le ipotesi di risoluzione del contratto ;
- g) la specifica approvazione per iscritto, da parte del contraente, delle clausole indicate all'art.1341, 2° comma del Codice Civile, a meno che la loro presenza non derivi da



prescrizione di legge, dal capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici, da regolamento, dal capitolato speciale o dal disciplinare.

h) ogni altro elemento che si ritiene necessario per completare la disciplina dello specifico rapporto contrattuale.

4. I contratti devono avere termini e durata certi. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito. In tale ipotesi il contratto è nullo.

5. Nei capitolati speciali d'appalto o nei bandi o nelle lettere invito saranno indicate le categorie prestazionali per le quali il contraente può fare ricorso al subappalto, nei limiti di cui alla normativa in materia. Sono subappaltabili unicamente le categorie per le quali da parte dell'aggiudicatario sia stata espressa la volontà di avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta.

6. Le clausole contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici, in tutti gli altri elaborati progettuali nonché nell'offerta possono essere richiamate e concorrere in tal modo alla formazione del contenuto del contratto a meno che il Dirigente preposto alla sottoscrizione del contratto stesso, ovvero l'ufficiale rogante quando la forma utilizzata è quella pubblica amministrativa, non ritenga opportuno allegare materialmente i documenti.

Art. 7 - Cauzioni

1. Per tutti i contratti relativi all'esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture è prevista la costituzione di una cauzione provvisoria e di una cauzione definitiva, secondo l'entità e le modalità di cui agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

2. La cauzione definitiva viene richiesta a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il Comune, in presenza dei presupposti previsti dalla legge o dal contratto, ha diritto di incamerare con atto unilaterale la cauzione in tutto o in parte, restando salva l'azione di risarcimento danni. Qualora la cauzione viene incamerata nel corso del contratto, essa deve essere prontamente reintegrata dal contraente. In mancanza, il Dirigente responsabile della gestione del contratto può trattenere la somma corrispondente dall'ammontare dei pagamenti maturati e dovuti.

3. Il Dirigente responsabile della gestione del contratto deve provvedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo aver verificato il regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

Art. 8 - Tutela dei lavoratori

1. Qualunque sia la procedura prescelta per l'affidamento o l'aggiudicazione di lavori, forniture o servizi, devono essere garantiti: a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento; b) l'applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti; c) il rispetto di tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sicurezza dei posti di lavoro.

2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere i pagamenti in tutto o in parte



fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto al contraente per il ritardato pagamento.

3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 9 - Competenze e responsabilità

1. L'articolazione delle competenze in materia di gare d'appalto è la seguente :

- a) il Servizio Appalti e Contratti cura tutte le procedure di gara per l'affidamento di lavori e per l'acquisizione di forniture e servizi nei casi previsti dal presente regolamento;
- b) le procedure negoziate di cui ai successivi Titolo II, Capo V e Titolo III, Capo I e II, sono curate dagli uffici del Dirigente proponente previa predisposizione del bando o della lettera d'invito ad opera del Servizio Appalti e Contratti, con esclusione degli affidamenti diretti;
- c) il Servizio Appalti e Contratti svolge, altresì, ove richiesto e per quanto di competenza, attività di supporto giuridico - amministrativo ai Dirigenti proponenti.

2. Nel caso di procedure aperte o ristrette ed a partire dal momento in cui la determinazione a contrattare viene ricevuta dal Servizio Appalti e Contratti, la responsabilità del procedimento di gara per la scelta del contraente ricade, per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi sul Dirigente della Ripartizione cui appartiene il Servizio Appalti e Contratti.

3. La preselezione delle imprese, che ne hanno fatto richiesta, da invitare alle procedure ristrette, e la conseguente approvazione dell'elenco delle stesse compete al Dirigente di cui al precedente comma 2 con propria determinazione.

Art. 10 - Aggiudicazione e obbligatorietà del contratto

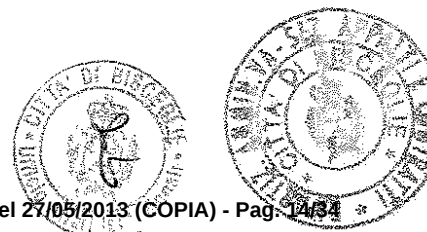
1. I lavori della Commissione di gara di cui ai successivi articoli 27 e 28 si concludono con l'aggiudicazione provvisoria in favore del soggetto primo classificato in graduatoria.

2. Con determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente di cui all'art. 9, co. 2 si procede all'omologazione del/i verbale/i di gara ed alla conseguente aggiudicazione definitiva .

3. L'aggiudicazione definitiva acquista efficacia dopo la verifica dei requisiti prescritti.

4. A seguito dell'aggiudicazione definitiva si procede sempre al perfezionamento del contratto, in una delle forme di cui al successivo art. 38 e nei termini di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

5. Il verbale di gara non sostituisce il contratto.



TITOLO II - LA SERIE PROCEDIMENTALE

CAPO I - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI

Art. 11 - Procedure di scelta del contraente

1. Il Comune sceglie il privato contraente seguendo uno dei sistemi di gara contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e, precisamente:

- a) procedura aperta, in cui ogni impresa interessata può presentare offerta nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara;
- b) procedure ristrette, in cui solo le imprese che hanno superato la fase di prequalificazione a seguito di pubblicazione del bando di gara e che sono state successivamente invitate dall'Amministrazione possono presentare offerte;
- c) procedura negoziata, in cui l'Amministrazione consulta le imprese di propria scelta, previa o meno pubblicazione del bando, e negozia i termini del contratto con una o più di esse.

2. Per l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al D.Lgs. n. 163/2006, si osservano le norme di cui all'art. 35 del presente regolamento.

3. L'espletamento delle procedure aperte, ristrette e negoziate può avvenire anche con modalità telematiche ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 - Esclusione - Chiarimenti ed integrazioni

1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere indicate in modo specifico nel bando di gara e/o nella lettera di invito.

2. Nel caso di presentazione di documentazione incompleta o non sufficientemente chiara è facoltà della Commissione di gara richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi. In ogni caso non è possibile invitare i concorrenti a fornire elementi e documenti essenziali del tutto mancanti.

Art. 13 - Bando di gara e pubblicità

1. Le procedure di scelta del contraente sono precedute dal bando di gara o dalla lettera d'invito che dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.

2. Nelle procedure di scelta del contraente la disciplina della gara è contenuta oltre che nel bando o nella lettera d'invito, anche nel documento integrativo denominato "Disciplinare di gara", che regola in dettaglio le modalità di partecipazione e di svolgimento della gara medesima. Il disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando o della lettera d'invito.

3. Il bando di gara, con i documenti allegati ad esso complementari, è approvato con determinazione del Dirigente proponente. Il Dirigente della Ripartizione cui appartiene il



Servizio Appalti e Contratti provvederà alla sottoscrizione del bando o della lettera d'invito e del disciplinare di gara.

Il bando di gara fa menzione della determinazione a contrattare e deve indicare il tipo di procedura ed i criteri di aggiudicazione, precisando gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate desunti dal capitolato e dalla medesima determinazione a contrattare.

4. Il bando di gara può prevedere che si procederà ad aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida oppure che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la facoltà per la stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

5. Il bando di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, deve essere pubblicizzato nelle forme indicate dalla normativa vigente.

6. L'esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e comunicato a tutti i partecipanti da parte del Servizio Appalti e Contratti.

Art. 14 - Capitolato speciale d'appalto

1. Il capitolato speciale d'appalto costituisce, unitamente al bando di gara ed agli altri atti di cui all'art.4, co.6, un documento fondamentale su cui si basa l'intera procedura d'appalto e da cui promana il contenuto del successivo contratto. Lo stesso contiene :

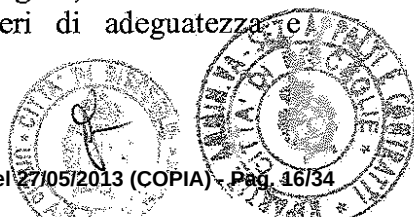
- a) gli elementi tecnici ritenuti essenziali in relazione al tipo di lavoro da appaltare o al bene o servizio da acquisire;
- b) le eventuali prescrizioni da inserire nella procedura di gara ed i criteri di valutazione delle offerte;
- c) l'indicazione degli impegni delle parti da inserire nel contratto ;
- d) le garanzie, le coperture assicurative, le penali, gli eventuali ulteriori strumenti a tutela del Comune;
- e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della determinazione del contenuto del contratto.

2. Per gli appalti di lavori pubblici si richiamano di regola le prescrizioni del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.4.2000 n.145 e s.m.i.

Art. 15 - Requisiti di partecipazione

1. Il bando di gara e/o la lettera invito prevedono, quale condizione essenziale, la sussistenza dei requisiti generali prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche.

2. Il Comune indica nel bando di gara e/o nella lettera invito i requisiti finanziari e tecnico-organizzativi minimi per la partecipazione alla gara e può fare riferimento ad elementi significativi del bilancio dell'impresa, ad appalti analoghi già eseguiti, definendone le caratteristiche, e ad ulteriori elementi stabiliti in base a criteri di adeguatezza.



proporzionalità rispetto al valore economico e all'oggetto della gara. Tali requisiti hanno la finalità di ammettere alle procedure di affidamento soggetti idonei in relazione all'appalto da affidare.

3. Salvo diversa indicazione normativa i requisiti di partecipazione devono, in ogni caso, essere posseduti al momento della presentazione dell'offerta e dello svolgimento della gara.

4. I requisiti di partecipazione alle procedure di gara possono essere comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge. A tal fine il Comune, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, predispone appositi modelli di autodichiarazione che possono costituire parte integrante della disciplina di gara, il cui diretto utilizzo rimane nella facoltà dei partecipanti.

5. Le verifiche nei confronti dell'impresa aggiudicataria avvengono ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 16 - Collegamento sostanziale in fase di gara

1. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 38 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

2. La Commissione di gara esclude dalla gara i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi.

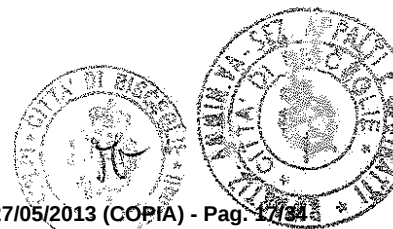
Art. 17 - Criteri di aggiudicazione

1. Nei contratti pubblici, fatte salve disposizioni di legge relative a servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando di gara o nella lettera di invito.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a servizi e forniture per i quali è stato predisposto un dettagliato capitolato tecnico di riferimento tale che la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso.

3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo, l'aggiudicazione viene effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra elementi tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o la lettera d'invito, stabiliscono i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, desunti dal capitolato e dalla determinazione a contrattare, quali, a titolo esemplificativo:

- a) il prezzo;
- b) la qualità;
- c) il pregio tecnico;
- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;



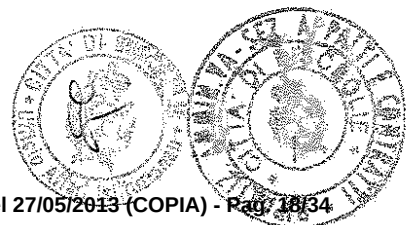
- e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
 - f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
 - g) la redditività;
 - h) il servizio successivo alla vendita;
 - i) l'assistenza tecnica;
 - l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
 - m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
 - n) la sicurezza di approvvigionamento;
 - o) in caso di concessioni, anche la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
4. I requisiti preordinati alla qualificazione degli offerenti non possono assumere rilievo ai fini della valutazione dell'offerta.

Art. 18 - Contenuto dell'offerta

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d'invito.
2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo o di un ribasso rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni speciali di legge, è da considerarsi prevalente l'indicazione apposta in lettere e, comunque, quella più favorevole alla stazione appaltante.

Art. 19 - Modalità di presentazione delle offerte

1. L'offerta economica e quella tecnico-qualitativa devono essere contenute in autonomi plichi chiusi, secondo le formalità prescritte nel bando o nella lettera invito. L'offerta economica deve essere redatta in lingua italiana ed in regola con la normativa sul bollo.
2. Il recapito delle offerte deve avvenire seguendo le modalità previste dal bando o dalla lettera di invito in modo tale da assicurare il deposito del plico, nei termini previsti, presso l'Ufficio indicato dal bando o dalla lettera d'invito,
3. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate al comma 2, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.
4. Salvo quanto previsto nel presente Regolamento, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.
5. Il mancato utilizzo di eventuali moduli predisposti dal Comune per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.



Art. 20 - Offerte uguali

1. In presenza di due o più offerte di identico valore, la Commissione di gara procederà all'aggiudicazione richiedendo ai partecipanti che hanno espresso offerta uguale di migliorare l'offerta qualora ciò sia possibile in base al sistema di aggiudicazione prescelto.
2. Qualora i suddetti partecipanti non intendano migliorare l'offerta, o ciò non sia possibile ai sensi del comma 1, la Commissione procederà mediante sorteggio previa convocazione degli stessi.

Art. 21 - Offerte anormalmente basse

1. Si applica la normativa vigente contenuta negli artt.86 e segg. del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

CAPO II - PROCEDURA APERTA

Art. 22 - Definizione

1. La procedura aperta è il sistema di gara attraverso il quale la stazione appaltante si rivolge al mercato, consentendo a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti di presentare offerta. Il sistema è informato al principio del libero accesso alle gare.
2. Il Comune si avvale di norma della procedura aperta.

Art. 23 - Il procedimento di gara

1. Il procedimento di gara è disciplinato dalle disposizioni normative vigenti e l'aggiudicazione può avvenire secondo uno dei criteri di cui all'art. 17.
2. La procedura aperta si tiene nel giorno, nell'ora e nei locali stabiliti nel bando di gara seguendo il criterio prescelto ed indicato dettagliatamente nel bando e nei documenti complementari ad esso allegati.
3. Il bando di gara, con gli allegati documenti complementari, rappresenta l'atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.
4. L'espletamento della procedura di gara è compito della Commissione di gara di cui ai successivi articoli 27 e 28, la quale esercita tale attività conformandosi alle prescrizioni del bando e degli allegati documenti ad esso complementari, e del cui operato viene redatto apposito verbale.



CAPO III - PROCEDURE RISTRETTE

Art. 24 - Procedura ristretta - Definizione

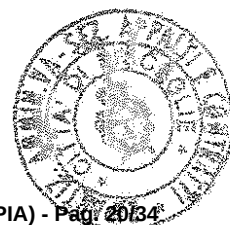
1. La procedura ristretta è la procedura alla quale ogni operatore economico, in possesso dei requisiti prescritti, può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti.

Art. 25 - Il procedimento di gara

1. Il procedimento di gara della procedura ristretta è disciplinato dalle disposizioni normative vigenti e l'aggiudicazione può avvenire secondo uno dei criteri di cui all'art. 17.
2. A seguito della preselezione dei soggetti da invitare, il Servizio Appalti e Contratti dirama gli inviti a presentare offerte mediante apposita lettera d'invito ai soggetti prequalificati il cui elenco è stato approvato con le modalità di cui al precedente art. 9, comma 3.
3. La gara si svolgerà secondo quanto dettagliatamente illustrato nella lettera d'invito stessa che rappresenta, unitamente al bando di gara, l'atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.

Art. 26 - Concorso di progettazione - Definizione

1. Il concorso di progettazione è utilizzato in tutti quei casi in cui la prestazione contrattuale che si richiede è dotata di particolare complessità e/o specialità oppure è di carattere artistico, tecnico o scientifico, così che risulta indispensabile avvalersi dell'apporto collaborativo dei privati tramite l'elaborazione da parte degli stessi di soluzioni artistiche, tecniche o scientifiche.
2. L'aggiudicazione del concorso di progettazione, nel caso di contratti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., può essere conseguita, preferibilmente, mediante l'utilizzo della procedura ristretta con offerta economicamente più vantaggiosa, nella quale i criteri di ponderazione dell'offerta siano tali da assegnare alla qualità della proposta progettuale un peso preponderante.
3. L'Amministrazione, in tal caso, invita coloro che sono stati selezionati a seguito di pubblicazione del bando di gara a presentare un progetto od una soluzione operativa accompagnata dal prezzo richiesto.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia agli artt. 90 e ss. Del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.



CAPO IV - COMMISSIONI DI GARA

Art. 27 - Commissione di gara nel caso di procedura aperta o procedura ristretta con il criterio del prezzo più basso

1. Nei procedimenti di appalto di lavori pubblici, servizi e forniture con il sistema della procedura aperta o della procedura ristretta con aggiudicazione all'offerta con il prezzo più basso rispetto ad una base d'asta predeterminata, la Commissione di gara è composta dal Dirigente proponente in qualità di Presidente, assistito da un funzionario del Servizio Appalti e Contratti che funge da segretario con funzioni verbalizzanti e da due testimoni designati dallo stesso Presidente.
2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 51 c.p.c. e dall'art.12 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, non possono far parte della Commissione di gara coloro che :
 - a) hanno un qualsiasi interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di gara;
 - b) hanno concluso, nel biennio precedente alla data di scadenza del bando, contratti a titolo privato con uno o più soggetti partecipanti;
 - c) sono in una condizione tale da non assicurare assoluta garanzia di imparzialità nei confronti dei concorrenti ;
 - d) si trovano nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c.
3. Tutte le funzioni che per legge o altre fonti normative sono attribuite alla "autorità che presiede la gara" sono di competenza del Presidente della Commissione. I lavori della Commissione di gara devono svolgersi nel rispetto del principio della continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori della Commissione tranne che nella fase di apertura dei plichi contenenti l'offerta economica.
4. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dagli altri soggetti di cui al comma 1. Il verbale delle operazioni di gara deve contenere almeno :
 - a) l'oggetto e il valore dell'appalto;
 - b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
 - c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
 - d) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta;
 - e) se del caso, le ragioni dell'eventuale rinuncia all'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione.
5. Il concorrente legittimato può chiedere l'inserimento a verbale di dichiarazioni che il Presidente autorizzerà quando trattasi di informazione, osservazione o censura ritenuta pertinente.

Art. 28 - Commissione Giudicatrice nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa

1. Nel caso in cui la gara d'appalto di lavori pubblici, forniture e servizi esprima con il sistema della procedura aperta o della procedura ristretta viene aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata all'apposita Commissione Giudicatrice di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.



2. La Commissione Giudicatrice è nominata dal Dirigente proponente con propria determinazione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
3. La Commissione Giudicatrice è presieduta dal Dirigente del settore proponente ed è costituita da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed individuati secondo quanto previsto all'art. 84 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
4. L'atto dirigenziale di nomina dovrà contenere l'attestazione dell'avvenuta verifica della competenza e della capacità professionale in relazione allo specifico oggetto. In caso di partecipazione di membri esperti esterni all'Amministrazione, nell'atto di nomina verrà determinato l'ammontare del loro compenso.
5. I lavori della Commissione Giudicatrice si svolgono nel rispetto delle fasi procedurali di seguito indicate :
 - a) valutazione dell'ammissibilità delle offerte pervenute, in seduta pubblica. Tale fase implica l'accertamento circa il rispetto dei termini e delle modalità previste per la presentazione delle offerte e l'esame della documentazione di carattere giuridico/amministrativo. Al fine di garantire la trasparenza richiesta in questa fase, la Commissione dà corso all'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica dei partecipanti ammessi alla gara, procede alla constatazione degli atti rinvenuti dandone altresì lettura del solo titolo e ne dà atto nel verbale di gara;
 - b) esame, in sede riservata, degli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta con attribuzione dei relativi punteggi. In tale fase la Commissione Giudicatrice, procede alla valutazione delle offerte secondo i criteri già prefissati nel bando o nel disciplinare di gara e/o nel capitolato speciale ;
 - c) comunicazione ai concorrenti ammessi, con congruo preavviso, della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche;
 - d) lettura, nella seduta pubblica di cui alla lett. c), dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi qualitativi e successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche, attribuzione del punteggio riservato all'elemento prezzo e conseguente formazione della graduatoria finale di gara. Nel caso in cui si individuino in tale fase offerte presunte anomale si applicheranno le disposizioni contemplate al precedente art. 21;
 - e) proclamazione, da parte della Commissione Giudicatrice, dell'aggiudicatario provvisorio primo classificato in graduatoria;
 - f) trasmissione degli atti di gara al Dirigente della Ripartizione cui appartiene il Servizio Appalti e Contratti per l'adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva.
6. Si richiamano le norme di cui all'articolo 27, ove applicabili.

CAPO V - PROCEDURA NEGOZIATA

Art. 29 - Definizione

1. La procedura negoziata è la procedura eccezionale di scelta del contraente mediante la quale, nei soli casi ammessi dalla legge, il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.



2. Il ricorso alla procedura negoziata in una delle forme di seguito indicate deve essere adeguatamente motivato sotto il profilo giuridico nella determinazione a contrattare di cui all'articolo 4.

3. Il cottimo fiduciario, definito procedura negoziata ai sensi dell'art. 3, comma 40 del D.Lgs. 163/2006, è il metodo ordinario per la scelta del cottimista nel diverso sistema di acquisizioni in economia disciplinato da apposito regolamento comunale

Art. 30 - Procedura negoziata per forniture di beni e servizi

1. Il Comune può aggiudicare contratti pubblici relativi a forniture di beni e servizi mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. E' possibile omettere la pubblicazione del bando di gara se si invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 del D.Lgs. 163/2006 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima.

2. Il Comune può aggiudicare i contratti pubblici di cui al precedente comma mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella determinazione a contrattare, nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura, aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto;
- b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili al Comune ;
- d) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
- e) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe il Comune ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- f) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime ;
- g) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di



un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

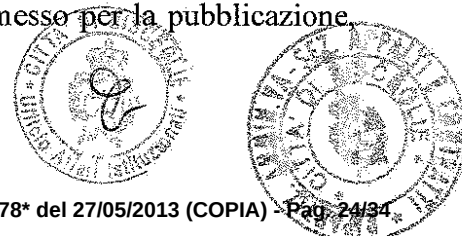
3. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è inoltre consentita :

- a) qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
- b) per i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al Comune, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
- c) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini della verifica del superamento delle soglie comunitarie.

Art. 31 - Procedura negoziata per lavori pubblici

1. Per gli appalti di lavori pubblici il ricorso alla procedura negoziata previa o senza pubblicazione del bando di gara è ammessa nei casi e con i limiti di cui agli artt. 56 e 57 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

2. I lavori di importo complessivo inferiore a 1.000.000 (un milione) di euro possono essere affidati dal Comune, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art.57, comma 6 del D.Lgs. n.163/2006. L'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti tratti dall'Albo di imprese accreditate presso l'Ente se sussistono aspiranti idonei in tali numeri o, in mancanza, individuati sulla base di indagini di mercato, in possesso dei requisiti necessari e di documentata capacità. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono subappaltabili nel limite del 20% dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'art.37, comma 11 del D.Lgs. n.163/2006, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), al citato decreto legislativo, contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione.



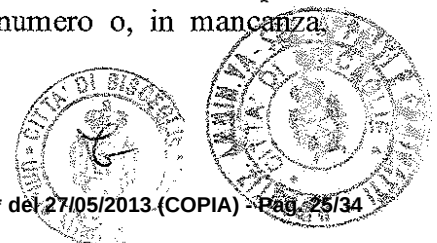
secondo le modalità di cui all'art.122, commi 3 e 5, del Codice dei Contratti entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva.

Art. 32 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando

1. Fatte salve le ipotesi previste ai successivi commi, in cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata diretta, di norma la procedura negoziata è preceduta da confronto concorrenziale al fine di coniugare i principi di concorrenza e *par condicio* con quelli di snellezza operativa e celerità. Gli operatori economici da consultare sono individuati dall'Albo fornitori dell'Ente e, in mancanza sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e previa selezione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. Il Comune sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata con bando.
2. Si provvede, in linea generale, mediante procedure negoziate non concorrenziali allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione può essere resa soltanto da un soggetto determinato, nonché quando l'eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l'esperimento della gara.
3. In particolare, l'impossibilità di ottenere altrimenti un'idonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto o delle modalità di tempo, di luogo e di esecuzione. Il responsabile del procedimento, al fine di motivare l'unicità del prestatore, procede preventivamente ad una indagine di mercato.
4. In relazione a quanto sopra si può ricorrere alla procedura negoziata diretta nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 2, lettere b), d), e), g); comma 3, lettere a) e b) e nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera c) del medesimo articolo quando l'eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l'esperimento di procedure concorsuali, anche informali.
5. Le procedure negoziate concorrenziali vengono svolte di regola nel rispetto di quanto previsto dagli artt.33 e 34.

Art. 33 - Invito alle procedure negoziate concorrenziali senza previa pubblicazione del bando

1. L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali può essere diramato con qualsiasi mezzo utile quale: posta, fax e sistemi telematici, nei limiti in cui sono consentiti.
2. L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali deve essere esteso ad un congruo numero di imprese nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Di norma devono essere invitate alla gara almeno cinque soggetti tratti dall'Albo di imprese accreditate presso l'Ente se sussistono aspiranti idonei in tale numero o, in mancanza,



individuati sulla base di indagini di mercato, in possesso dei requisiti necessari e di documentata capacità.

3. Alle imprese invitate deve essere richiesta idonea dichiarazione a conferma dell'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per la prestazione oggetto dell'appalto nonché del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, della insussistenza delle sanzioni o delle misure cautelari previste dalla normativa vigente che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e quant'altro necessario per verificare la sussistenza dei requisiti legalmente previsti ai fini della contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

4. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte il Comune tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte e, comunque, nelle procedure negoziate con o senza bando, di importo di rilievo comunitario, ove non vi siano specifiche ragioni d'urgenza, il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito; nel caso di procedure negoziate, sotto soglia comunitaria, il termine di ricezione delle offerte, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni.

Art. 34 - Modalità di svolgimento delle procedure negoziate concorrenziali

1. Nel caso di procedura negoziata con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, la verifica e valutazione delle offerte presentate sono effettuate dal Dirigente proponente con la presenza di due dipendenti del settore interessato, di cui uno con funzioni di verbalizzante. La data di svolgimento della procedura negoziata deve essere indicata nella lettera invito per dar modo alle ditte di presenziare alla gara. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Dirigente proponente e dai due dipendenti.

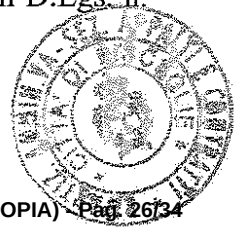
2. Nel caso di procedura negoziata con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta è demandata ad apposita Commissione Giudicatrice di cui all'art. 84 del D. lgs. n.163/2006 e s.m.i. ed art. 28 del presente Regolamento.

3. L'aggiudicazione definitiva è proclamata con atto di determinazione del Dirigente della Ripartizione cui appartiene il Servizio Appalti e Contratti.

CAPO VI - ALTRE PROCEDURE

Art. 35 - Affidamento dei servizi dell'allegato IIB D.Lgs. n.163/2006 - Principi generali

1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al D.Lgs. n. 163/2006 avviene nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Per tali servizi, il D.Lgs. n. 163/2006 si applica limitatamente alle seguenti norme :



- Art. 68 (*Specifiche tecniche*);
- Art. 65 (*Avviso sui risultati della procedura di affidamento*).

2. L'affidamento dei servizi di cui al comma precedente, potrà avvenire nelle forme previste dall'art. 11 del presente Regolamento, privilegiando la procedura aperta.

3. Il Comune adotterà forme adeguate di pubblicità prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione all'Albo Pretorio e nella sezione gare del sito istituzionale dell'Ente. Sono fatte salve ulteriori forme di pubblicità nel rispetto dei principi di cui al comma 1 ed in relazione all'oggetto dell'appalto, alla sua importanza per il mercato interno, al suo importo stimato ed alle particolari caratteristiche del settore interessato.

4. I termini stabiliti per presentare una manifestazione di interesse o un'offerta devono essere comunque sufficienti per consentire alle imprese di procedere ad una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta.

Art. 36 - Convenzioni con Cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato

1. Il Comune, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti pubblici, può affidare forniture e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi di importo inferiore alla soglia comunitaria, a cooperative sociali di tipo b) di cui alla Legge n. 381/1991 e s.m.i., finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate iscritte in apposito albo previsto dalla legge.

2. Qualora sul territorio siano presenti più cooperative sociali in possesso dei requisiti legalmente prescritti in relazione ad una medesima attività, la scelta del contraente sarà preceduta dalla promozione di un confronto concorrenziale.

3. Nel caso di affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria è possibile, comunque, prevedere nel bando di gara l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di programmi di recupero ed inserimento lavorativo.

4. Il Comune può altresì stipulare convenzioni con associazioni di volontariato e con associazioni di promozione sociale nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.

5. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni con le associazioni di cui al precedente comma 4 deve essere data idonea pubblicità al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti locali interessati. Può procedersi all'affidamento diretto quando nel territorio si registri una sola presenza in grado di attuare adeguatamente l'oggetto della convenzione.

6. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste nel presente articolo possono anche prevedere la concessione o il comodato degli immobili o degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.



TITOLO III - LA SERIE NEGOZIALE

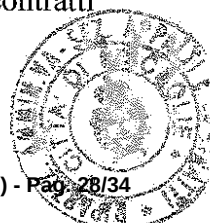
CAPO I - LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 37 - Competenza alla stipula

1. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente interessato all'acquisizione della prestazione del contratto. In caso di assenza od impedimento, competente alla stipula è colui che legalmente lo sostituisce.
2. Il Dirigente di cui al comma 1 è responsabile delle disposizioni negoziali sottoscritte e della corretta esecuzione del contratto. A tal fine lo stesso deve sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività necessarie ad una corretta ed efficiente gestione del contratto.
3. I Dirigenti devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 27, comma 2, del presente Regolamento e, comunque, quando non si trovino in condizione tale da assicurare imparzialità nell'esecuzione rispetto alla controparte.

Art. 38 - Modalità di stipula

1. Le modalità di stipulazione dei contratti, da indicarsi nella determinazione a contrattare, sono le seguenti:
 - a) forma pubblica amministrativa oppure atto pubblico notarile, quando il contratto deriva da procedure aperte, ristrette, negoziate o quando ciò è richiesto dalla legge in considerazione della particolare natura del contratto;
 - b) scrittura privata, firmata dall'offerente e dal Dirigente proponente, quando il contratto deriva da procedure negoziate e da affidamenti diretti con importo non superiore ad € 25.000,00. Qualora l'importo del contratto per lavori, forniture di beni e servizi sia uguale o inferiore ad € 7.500,00 la scrittura privata può anche assumere una delle seguenti forme:
 - 1) - sottoscrizione per accettazione in calce al provvedimento dirigenziale di affidamento;
 - 2) - atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall'aggiudicatario ed accettata dal Comune;
 - 3) - scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione, secondo gli usi del commercio.
2. Competente alla rogazione dei contratti da stipularsi in forma pubblica amministrativa è il Segretario Generale del Comune.
3. E' fatta salva la possibilità di demandare l'attività di rogito ad un notaio in relazione a particolari tipologie contrattuali quali compravendite immobiliari, costituzione, modificazione, estinzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati in pubblici registri, o per la costituzione o modificazione di società.
4. In caso di assenza od impedimento del Segretario Generale alla rogazione dei contratti provvede chi legalmente lo sostituisce.



Art. 39 - Adempimenti per la stipulazione dei contratti

1. L'attività preparatoria alla stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è di competenza del Servizio Appalti e Contratti.
2. Ai fini di cui al precedente comma, dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il Servizio Appalti e Contratti, esperite tutte le verifiche necessarie ad essa inerenti, pone in essere gli atti necessari e legalmente previsti per addivenire alla stipulazione contrattuale, tra cui la compilazione dello schema di cui all'art.4 comma 6 del presente Regolamento, allegando i documenti che il Dirigente preposto alla sottoscrizione, nelle scritture private, ovvero il Segretario Generale, nei casi di stipula in forma pubblica amministrativa, ritengono rispettivamente opportuno allegare e, in accordo con le parti contraenti e con il Segretario Generale, fissa il giorno in cui dovrà procedersi alla sottoscrizione del contratto.
3. Se l'aggiudicatario non si presenta alla stipulazione del contratto nel termine prefissato, decade dall'aggiudicazione o dall'assegnazione. In tal caso si provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, se prestata, e a darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Art. 40 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con il Comune, salvo che la legge non disponga diversamente.
2. I contratti conclusi in forma pubblica amministrativa sono assoggettati all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.
3. L'accertamento dei diritti di cui al comma precedente e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo delle spese contrattuali, compete al Servizio Appalti e Contratti.
4. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione, presso la Tesoreria Comunale.
5. Per i contratti di durata pluriennale, i diritti di segreteria devono commisurarsi all'importo complessivo dei contratti stessi.

Art. 41 - Repertorio e custodia dei contratti

1. Presso il Servizio Appalti e Contratti è custodito il Repertorio Generale dei Contratti del Comune in cui vengono inseriti in ordine cronologico tutti i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa. Il contratto una volta inserito a repertorio assume un numero progressivo identificativo.
2. Responsabile della tenuta del repertorio e della custodia degli originali dei contratti è il Segretario Generale che si avvale, a tal fine, del Servizio Appalti e Contratti. I contratti sono periodicamente rilegati in appositi fascicoli in ordine cronologico.



3. Presso il Servizio Appalti e Contratti, è custodito altresì, il Registro Generale delle Scritture Private del Comune in cui vengono inseriti tutti i contratti conclusi sotto forma di scrittura privata. La scrittura privata una volta inserita nel Registro assume un numero progressivo identificativo ed è custodita in originale presso il Servizio Appalti e Contratti.

Art. 42 - Registrazione del contratto

1. Sono soggetti a registrazione i contratti di cui alla parte 1^a della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i. nei modi e nei tempi legalmente previsti. Sono soggetti a registrazione tutti i contratti redatti in forma pubblico-amministrativa.
2. I contratti stipulati per scrittura privata e non rientranti nelle tipologie di cui alla parte 1^a della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 sono soggetti alla registrazione solo in caso d'uso.
3. Il Servizio Appalti e Contratti cura la registrazione dei contratti, qualora dovuta, all'atto della stipulazione degli stessi.

Art. 43 - Revisione prezzi e proroghe contrattuali

1. Nei contratti di durata ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi e forniture è inserita la clausola di revisione del prezzo ai sensi dell'art. 115 D.Lgs.163/2006 e s.m.i. La revisione deve essere operata sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto ossia dal Dirigente proponente.
2. E' possibile riaffidare al medesimo contraente i contratti di cui all'art.57 comma 5 lettera b) del D.Lgs.n. 163/2006 s.m.i. per l'affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'aggiudicatario del contratto iniziale purché nel rispetto delle seguenti condizioni :
 - a) che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato mediante una gara pubblica (aperta o ristretta) ;
 - b) che il ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario
 - c) che l'importo complessivo stimato dei servizi successivi deve essere computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione della disciplina procedurale di riferimento (infracomunitaria o comunitaria).
3. Prima di procedere agli affidamenti di cui al precedente comma occorre accertare l'idoneità del contraente a soddisfare pienamente l'interesse pubblico specifico sotteso al contratto e, dunque, l'opportunità di proseguire il rapporto contrattuale e procedere ad una verifica di mercato che dimostri l'effettiva convenienza.
4. Il contratto in scadenza può essere prorogato per il tempo strettamente necessario in attesa dell'esito della nuova gara (c.d. proroga tecnica).
5. Alle variazioni ed estensioni, di cui al presente articolo, del contratto originario, consegue la stipulazione di un contratto aggiuntivo. Per le prestazioni aggiuntive ad un contratto principale, che formano oggetto di separato atto, va richiesta la cauzione definitiva per



l'importo della prestazione aggiuntiva nella stessa percentuale di quella costituita per il contratto principale.

CAPO II - LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 44 - Responsabilità della esecuzione del contratto

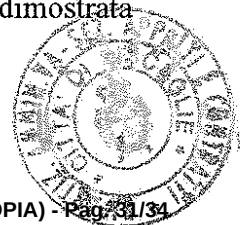
1. Il Dirigente che sottoscrive il contratto è responsabile dell'esecuzione del contratto stesso. Al medesimo sono demandati la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo di applicare, qualora se ne realizzino i presupposti, tutte le sanzioni previste nel contratto stesso.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è tesa anche ad evitare il verificarsi di ritardi che possano generare danni per il Comune.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti possono essere disposti in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il rispetto delle disposizioni dei capitolati o delle prescrizioni contrattuali pattuite nonché prove di funzionamento e di accertamento della qualità dei materiali impiegati.

Art. 45 - Contratti aggiuntivi

1. Sono ammesse, nei limiti previsti dall'art. 57, c.5, lett.a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 125, c.10. lett.b) del medesimo decreto, modifiche contrattuali ad integrazione del contratto se ritenute necessarie alla funzionalità della prestazione. Per l'integrazione di contratto e per l'affidamento di prestazioni complementari o di completamento si provvederà alla stipulazione di un contratto aggiuntivo a quello principale. Il contratto aggiuntivo, che deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare, deve essere stipulato nella stessa forma del contratto principale.
2. Nei casi previsti dalla vigente normativa, il Comune può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione al contratto fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto in contratto e l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni previste nel contratto principale.

Art. 46 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Il ricorso al subappalto è consentito nell'ambito e nei limiti di cui all'art. 118 del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i. e delle ulteriori norme vigenti in materia, ed è autorizzato mediante determinazione del Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, su istanza di parte, corredata dalla documentazione comprovante i necessari presupposti e requisiti, fra cui in particolare l'idoneità della ditta candidata al subappalto che deve essere dimostrata dall'appaltatore, sempreché tale facoltà sia stata dichiarata in sede di offerta.



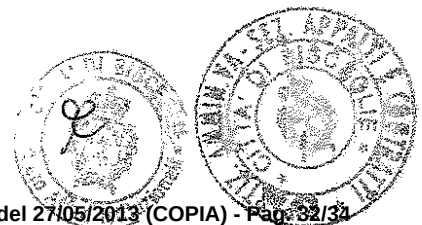
Art. 47 - Inadempimento contrattuale

1. Il Dirigente responsabile della gestione del contratto valuta la rilevanza dell'inadempimento contrattuale del contraente, avuto riguardo all'interesse del Comune.
2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti dal contratto, il Dirigente di cui al comma 1 ha l'obbligo di applicare direttamente le clausole sanzionatorie.
3. In caso di inadempimento grave che comprometta l'esito finale del contratto, il Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, dopo aver invitato il privato ad adempiere, nel caso quest'ultimo persista nel comportamento inadempiente provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.
4. Gli inadempimenti non tassativamente previsti dal contratto e di gravità minore, tali da non condurre all'azione di risoluzione contrattuale, comportano l'adozione da parte del Dirigente summenzionato di provvedimenti sanzionatori discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.
5. Costituiscono cause di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 3, in via esemplificativa :
 - a) il venire meno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di gare da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - b) la manifesta incapacità o inadeguatezza nell'esecuzione del contratto;
 - c) ritardo ingiustificato, in misura significativa, tale da pregiudicare la realizzazione dell'intervento nel termine previsto dal contratto;
 - d) ogni altra causa specificatamente indicata nei documenti contrattuali o prevista dalla normativa vigente in materia.
6. La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l'incameramento da parte del Comune della cauzione definitiva prestata a garanzia della perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo il diritto risarcimento di ulteriori danni.

Art. 48 - Penali

1. Facendo salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, devono essere previste nei contratti clausole penali per i ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata, in ammontare fisso o in percentuale rispetto all'importo contrattuale, in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dell'esecuzione o secondo quanto previsto dalla legge.
3. L'applicazione della penale deve essere di regola preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito con assegnazione di un termine per la presentazione di controdeduzioni non inferiore a cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

Art. 49 - Controversie



1. Le controversie tra il Comune e la controparte possono sempre essere risolte mediante procedure conciliative previste dal Codice dei Contratti e dal Codice Civile.
2. Le controversie che non possono essere risolte transattivamente saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale Ordinario. Foro territoriale competente per tutte le controversie che potranno sorgere tra il Comune e la controparte è quello di Trani.



TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 - Disposizioni di coordinamento

1. Quanto previsto dal presente Regolamento per una singola figura di contratto o procedimento è da ritenersi estensibile alle altre, in quanto compatibile.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme disciplinanti gli stessi istituti e procedimenti contenute nelle vigenti leggi e regolamenti, comunitari, statali e regionali.
3. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento, se non diversamente stabilito, devono intendersi al netto degli oneri fiscali .
4. Le norme del presente Regolamento hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o di atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.
5. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di conseguimento dell'efficacia della deliberazione che ne dispone l'approvazione.
6. Il presente Regolamento sarà efficace per tutte le procedure avviate successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 51 - Abrogazioni

1. Il presente testo sostituisce integralmente il previgente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Bisceglie, approvato con deliberazione di C.C. 73 del 23.07.1992 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ogni altra precedente disposizione regolamentare e provvedimentale in contrasto con il presente Regolamento deve intendersi abrogata o priva di efficacia.

—————oo0oo—————

